



**ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA . PRIMARIA –
SECONDARIA I GRADO**

Via Orto Sacramento n.5 87010 San Sosti (CS)

Tel 0981/61005-691008 fax:. 0981-69105 C.F. n° 92011860787 codice unico ufficio UF0165 3

E-mail:CSIC814004@istruzione.it Sito Web www.comprendivosansosti.gov.it -

**INCONTRO DI FORMAZIONE
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO**

Formazione ed Informazione LAVORATORI
ai sensi degli art.li 36-37 del D.lgs. 81/08
FORMAZIONE SPECIFICA (4h)

S. SOSTI 11-12/11/2021

R.S.P.P. - DOCENTE
ing. Tommaso FERRARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dr.ssa Rosina GALLICCHIO

INCONTRO-4 ore
11/11/2021 – 12/11/2021

FORMAZIONE SPECIFICA (n° 4 ore):

- La nuova formazione per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro: Accordo Stato Regioni 2011 e del 7 luglio 2016;
- Quadri normativi di riferimento nel settore Scolastico e dell'Istruzione;
- Le figure della sicurezza : obblighi dei soggetti della sicurezza
- La nuova organizzazione della prevenzione e protezione dopo il D.Lgs. 81/08: misure per affrontare i principali rischi nei luoghi di lavoro;
- I DPI Dispositivi di protezione individuale;
- Organizzazione della sicurezza mediante lo strumento della delega I principali rischi nel Settore Scuola;
- Documento Valutazione dei Rischi - Documento Valutazione dei Rischi Interferenza;
- Rischio incendio; Rischio elettrico; Rischio lavoro al computer;
- Rischio movimentazione manuale dei carichi; Rischi generici;
- Stress Lavoro Correlato; Rischio Biologico
- Illustrazione Documento Valutazione Rischi dell'Istituzione Scolastica;
- Illustrazione Piano di Emergenza dell'Istituzione Scolastica;
- Illustrazione Piano Primo Soccorso dell'Istituzione Scolastica
- NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO : MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2016 - 21 marzo 2018 - NOTA 18/04/2018;
- NORME VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI - Legge n. 45 del 7 Aprile 2017.

NORMATIVA GENERALE SICUREZZA

Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia.

1886 la legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere.

1899 veniva assicurata la tutela della integrità fisica del prestatore d'opera con il Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (R.D. 18 giugno 1899, n. 230).

1902 - tutela sanitaria

1902 - mondine nelle risaie

1901- 1902-1903- 1907- 1913 alla tutela delle donne e dei fanciulli

1906 Nel nuovo Regno d'Italia i primi sindacati nacquero come "coalizioni di mutuo aiuto e difesa", con lo scopo di regolare la concorrenza tra i lavoratori bisognosi di lavoro alleviando le condizioni di inferiorità degli stessi di fronte agli imprenditori.

1912 all'istituzione della Cassa di invalidità e vecchiaia per gli operai, sino all'istituzione del Servizio d'ispezione del lavoro.

3. La nascita del Corpo degli ispettori del lavoro ai primi del '900.

1906 - legge n. 380 del considerata istitutiva **dell'Ispettorato del lavoro**

1912 - 22 dicembre LEGGE n. 1361, nasce **l'Ispettorato del lavoro.**

1931- 28 dicembre R.D., n.1684 - Carta del lavoro fascista -l'osservanza delle leggi sulla prevenzione degli infortuni e la polizia del lavoro -

1934 -26 aprile, legge n.653, sulla protezione delle donne e dei fanciulli, con precise disposizioni sul trasporto e sollevamento pesi.

1942-16 marzo R.D. n. 262 - sancì agli artt. 589 e 590 le fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose

1948, 1° gennaio La **Costituzione della Repubblica Italiana, art. 1, in un triplice modo: come Repubblica, democratica, fondata sul lavoro.**

1955: 12 febbraio legge n.51- norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

(DPR 547/1955);la prevenzione degli infortuni

(DPR 303/1956);l'igiene del lavoro

(DPR 164/1956).la sicurezza del lavoro nelle costruzioni

(DPR 320/1956) in sotterraneo nei cassoni ad aria compressa

(DPR 321/1956) industria della cinematografa e della televisione,

(DPR 322/1956) impianti telefonici

In ogni caso, le principali norme delegate, di cui alla citata legge n. 51/1955, sono state abrogate in modo esplicito dal decreto correttivo (D.Lgs. 106/2009) al Testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008).

1970- 20 maggio legge n.300, sulla tutela della libertà e dignità dei prestatori d'opera.

UNIONE EUROPEA.

1957.Comunità europea in attuazione del Trattato di Roma del 25 marzo

La direttiva madre è la n. 89/391/CEE del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

RECEPIMENTO DIRETTIVE CEE

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

Il legislatore passa da un ordinamento basato essenzialmente sulla prevenzione tecnologica - che sarà abrogato esplicitamente 15 anni dopo dal D.Lgs. 106/2009 - a un sistema di sicurezza globale che pone l'uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza in azienda, codificando i doveri giuridici dell'informazione, della formazione e della partecipazione attiva dei lavoratori alla sicurezza sul lavoro.

La tecnica, l'organizzazione e l'uomo, i tre cardini della moderna prevenzione vengono tradotti con il D.Lgs. 626/1994 in un disegno giuridico di grande respiro.

Il D.Lgs. 81/2008, corretto ed integrato dal successivo D.Lgs. 106/2009, emanato dall'Esecutivo su delega del Parlamento, ha armonizzato, razionalizzato e coordinato la massa di disposizioni legislative che durante mezzo secolo si erano affastellate rendendo incerta l'applicazione puntuale delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

- **FAR DIMINUIRE GLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO :
DATI 2018**

INCIDENTI LUOGHI DI LAVORO:

MORTI 1131 ANNUI (3 AL GIORNO)

In ITINERE (STRADE) 15 ponte morandi – 3 isolacaporizzuto (OBBLIGO A LAVORI PERICOLOSI)

DENUNCIE INFORTUNI : 641.261

DENUNCIE MALATTIE PROFESSIONALI : 59.585

INCIDENTI STRADALI :

INCIDENTI 160.000

MORTI 3.600

FERITI 250.000

- **INFORTUNI 1.000.000 ANNUI - INAIL €. 5 MILIARDI DI
INDENNIZZI CON 16.000.000 DI GIORNATE LAVORATIVE IN
MENO!!!!**
- **(n.b. per incidenti stradali 3600 morti all'anno!!!!!! 10 al giorno)**
- **(n.b. per suicidi lavoro (crisi) 900 nel 2012 !!!!!!! 1,7 ogni giorno)**
- **LEGGE N. 626/94** RECEPIMENTO DIRETTIVE CEE SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO

FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE 12 ORE :

- **TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D-LGSL 81/2008**

(ULTIMA REVISIONE OGGI novembre 2020)

NORMATIVA SICUREZZA (SCUOLE – UNIVERSITA)

- **DM PUB.ISTR. 382/98 E CIRCOLARE N. 119 DEL 29/04/1999:**
- **NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA: D.M. 18-12-1975**
- **LEGGE 13/89 "Super. barriere archit." e D.M. 236/89 attuativo**
- **NORME DI SICUREZZA ANDINCENDIO PER EDILIZIA SCOLASTICA :
26/08/1992 - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento prevenzione
degli incendi D.P.R. n. 151/2011.**
- **MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2016 Prescrizioni normative in materia di
prevenzione incendi edilizia scolastica.**

- **MINISTERO DELL'INTERNO Decreto 21 marzo 2018 –ART.2. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici**

- **MINISTERO DELL'INTERNO NOTA 18/04/2018**

- **Decreto Legge n. 59/2019 (G.U. n. 188 del 12 agosto 2019) :**

PROROGA SCUOLE 31 dicembre 2021

ASILI NIDO 31 dicembre 2019

- **DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.**
- **LEGGE 5/3/ 1990 n. 46. - D.M. 22.01.2008 n.37 : riordino attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici**
- **LEGGE N° 23 DEL 1996 EDILIZIA SCOLASTICA - ENTRO IL 31/12/1999 TUTTI GLI EDIFICI DOVEVANO ESSERE ADEGUANTI ALLE NORME DI SICUREZZA - VARI SLITTAMENTI (DECRETI MILLEPROROGHE) FINO AL FINANZIARIA 2010 (COMMA 239) E NEL 2009 NORMA 25% COMUNI – 25% REGIONI 50% STATO (FINANZIAMENTO A PIOGGIA (€.50.000 A COMUNE : SCUOLE CHIUSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))**
- **in zona sismica 2 ai sensi dell' [Ordinanza PCM 3274](#) del 20/03/2003 e s.i.m.;**
- **ai sensi del comma 4, art. 20-bis, della Legge n. 45 del 7 Aprile 2017, la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL **31/08/2018;****

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D-LGSL 81/2008

Accordo stato regione n. 128 del 07/07/2016

NORMATIVA SICUREZZA (SCUOLE – UNIVERSITA) ATTIVITA DI FORMAZIONE:

A cura scuola Polo Fuscaldo – ROSSANO – COSENZA e Trebisacce

DIRIGENTE - RSPD (Responsabile Ser. Prev.e Protezione)

Nuova Figura Acc. Stato reg. allegato II :

Basso (16 ore) – MEDIO (32 ore) – ALTO (48 ore)

aggiornamento QUINQUENNALE

RSPD (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Nuova Figura Moduli : **A (28 ore) - B (48 ore) - C (24 ore)**

aggiornamento QUINQUENNALE (40 ore)

ASPD (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione)

Nuova Figura Moduli : **A (28 ore) - B (48 ore)**

aggiornamento QUINQUENNALE (20 ore)

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Nuova Figura Moduli : **32 ore**

aggiornamento ANNUALE (8 ore)

API (Addetti alla Prevenzione Incendi)

(Moduli : 16 ore (RISCHIO ALTO) (8 MEDIO) + ESAME FINALE vigili FUOCO)

aggiornamento TRIENNALE 8 ore ALTO (5 MEDIO)

APS (Addetti al Pronto Soccorso)

Nuova Figura Moduli : **12 ore**

Aggiornamento TRIENNALE (4 ore) CON INTERVENTO PRATICO

*a cura di ogni **ISTITUZIONE SCOLASTICA** a cura di ogni **DATORE LAVORO***

formazione di tutto il **PERSONALE** (art.37)

n° 4 ore di Formazione Generale - n° 8 ore di Formazione Specifica

Aggiornamento QUINQUENNALE (6 ore)

Articolazione Intervento - 4 ore

- **Come cambia la formazione**
- **Quadri normativi di riferimento nel settore scolastico**
- **Organizzazione del D.lgs.81/08**
- **Le figure della sicurezza**
- **Le misure di tutela**
- **Organizzazione della sicurezza mediante lo strumento della delega**
- **Obblighi dei soggetti della sicurezza**
- **Obblighi di sicurezza negli appalti**
- **Valutazione dei rischi**
- **Il S.P.P.**
- **La sorveglianza sanitaria e l' idoneità alla mansione**
- **Gestione delle emergenze in relazione all'Handicap**
- **Lavoratrici gestanti**
- **Comunicazione della sicurezza in azienda**

Accordo Stato-Regioni (art. 37 comma 2)

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 definisce i contenuti minimi e le modalità di formazione dei lavoratori. In base all'accordo il percorso formativo per i lavoratori si articola in:

- formazione **generale** uguale per tutti i lavoratori di durata non inferiore a 4 ore
- formazione **specificata** per settori di rischio
- formazione **mirata** per l'utilizzo di attrezzature e macchine
- **aggiornamento** periodico

Primo Modulo

Formazione Generale di base uguale per tutti sui concetti generali

**Formazione
Generale
Corso di 4 ore**

Secondo Modulo

Formazione Specifica in base alla classificazione dei settori ATECO

**Rischio Basso
Corso di 4 ore**

**Rischio Medio
Corso di 8 ore**

**Rischio Alto
Corso di 12 ore**

Lavoratori - Settori di classe di rischio

Macrocategorie di rischio e corrispondenza ATECO (acronimo ATtività ECONomiche)

Rischio Basso
Corso di 4 ore

Uffici e servizi - Commercio - Artigianato
Alberghi, Ristoranti e Turismo

Rischio Medio
Corso di 8 ore

Agricoltura - Pesca - Pubblica Amministrazione e
istruzione - Trasporti terrestre, Aereo, Marittimo
- Magazzino e logistica

Rischio Alto
Corso di 12 ore

Costruzioni - Industrie estrattive - Alimentari -
Tessile - Concerie - Legno - Manifatturiero -
Energia e gas - Smaltimento rifiuti - Raffinerie -
Chimico e gomma - Sanità - Servizi residenziali

Riassunto della formazione complessiva dei lavoratori

Durata complessiva della formazione in base alla classificazione di rischio

Rischio Basso

4 ore Formazione generale
4 ore Formazione specifica
8 ore Totale formazione

Rischio Medio

4 ore Formazione generale
8 ore Formazione specifica
12 ore Totale formazione

Rischio Alto

4 ore Formazione generale
12 ore Formazione specifica
16 ore Totale formazione

Aggiornamento obbligatorio dei lavoratori

Aggiornamento quinquennale Durata minima 6 ore.

Non devono essere trattati nuovamente gli argomenti già affrontati nei corsi di base, ma si dovranno trattare:

- *Approfondimenti giuridici-normativi*
- *Aggiornamenti tecnici*
- *Aggiornamenti su organizzazione e gestione*
- *Fonti di rischio e misure di protezione*

Quando?

I 5 anni si calcolano dalla data della conclusione della formazione specifica di settore.

Aggiornamento obbligatorio dei lavoratori Metodologia formativa

Oltre alla formazione in aula è consentito l'utilizzo delle modalità di apprendimento in e-learning.

Normativa di riferimento nel settore LAVORO

- **L. 13/89 “Superamento barriere architettoniche”**
- **D.M. 236/89 attuativo della L.13/89**
- **Normativa antincendio D.M. 24.08.92 (settore scuola)**
- **Normativa antincendio D.M. 10.03.98**
- **Normativa antincendio D.lgs. 151/11 e DECRETO 7 agosto 2012**
- **RISCHIO ELETTRICO ed impiantistico : legge 5 Marzo 1990 n. 46. - D.M. 22.01.2008 n.37 :**
- **D.lgs. 645/96 e D.lgs. 151/01 (lavoratrici gestanti)**
- **D.lgs. 66/2003 (lavoro notturno)**
- **DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale**
- **Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 (ultimo aggiornamento APRILE 2019)**

Organizzazione del T.U.S. D.lgs. 81/08

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

13 TITOLI – 306 ARTICOLI - 51 ALLEGATI

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI

SEZIONE I – SANZIONI

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – SANZIONI

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI

SEZIONE IV PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISORIALI

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI

SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI

SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE

CAPO III – SANZIONI

TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – SANZIONI

TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – SANZIONI

TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

CAPO III – SANZIONI

TITOLO VIII – AGENTI FISICI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI

ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

CAPO III – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

CAPO V – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

CAPO VI – SANZIONI

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA

CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

CAPO IV – SANZIONI

TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

CAPO IV - SANZIONI

TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

CAPO III SANZIONI

TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO I

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

ALLEGATO II

CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art . 34)

ALLEGATO 3A

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO.....

ALLEGATO 3B

INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

ALLEGATO IV

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

ALLEGATO V

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE

ALLEGATO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

ALLEGATO VII

VERIFICHE DI ATTREZZATURE

ALLEGATO VIII

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI ARTICOLARI

ALLEGATO IX

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a

ALLEGATO XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORNTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

ALLEGATO XII

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99

ALLEGATO XIII

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

ALLEGATO XIV

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ALLEGATO XV

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Allegato XV.1

Allegato XV.2

ALLEGATO XVI

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

ALLEGATO XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVIII

VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

ALLEGATO XIX

VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

ALLEGATO XX

COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE

ALLEGATO XXI

ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA

ALLEGATO XXII

CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S

ALLEGATO XXIII

DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE

ALLEGATO XXIV

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

ALLEGATO XXV

PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI

ALLEGATO XXVI

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

ALLEGATO XXVII
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE
L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ALLEGATO XXVIII
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA
SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

ALLEGATO XXIX
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI

ALLEGATO XXX
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI

ALLEGATO XXXI
PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE.

ALLEGATO XXXII
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI

ALLEGATO XXXIII
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ALLEGATO XXXIV
VIDEOTERMINALI

ALLEGATO XXXV
AGENTI FISICI

ALLEGATO XXXVI
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI
ELETTROMAGNETICI

ALLEGATO XXXVIII
SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

ALLEGATO XXXIX
SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA

ALLEGATO XL
SOSTANZE PERICOLOSE - DIVIETI

ALLEGATO XLI
SOSTANZE PERICOLOSE - METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI

ALLEGATO XLII
SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

ALLEGATO XLIII
SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

ALLEGATO XLIV
AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO
COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI

ALLEGATO XLV
AGENTI BIOLOGICI - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO

ALLEGATO XLVI
AGENTI BIOLOGICI - ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

ALLEGATO XLVII
AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI
CONTENIMENTO

ALLEGATO XLVIII
AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI

ALLEGATO XLIX
ATMOSFERE ESPLOSIVE - RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI
ATMOSFERE ESPLOSIVE

ALLEGATO L
ATMOSFERE ESPLOSIVE

ALLEGATO LI
ATMOSFERE ESPLOSIVE - SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI
POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

STRUTTURE UTILIZZATE

NOMINE PER OGNI SEDE (N° Comuni – N° Plessi):

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Il Dirigente Scolastico (DS) è equiparato a datore di lavoro (DM 292/96) e gli allievi sono equiparati a lavoratori limitatamente ai periodi in cui utilizzano laboratori e attrezzature, compresi VDT (art. 2 Dlgs 81/08).

Al DS, in qualità di datore di lavoro, spettano tutti gli obblighi previsti dall'art. 18 del DLgs 81/08. L'eventuale delega deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 16, ma rimangono non delegabili la valutazione dei rischi e la stesura del DVR, e la nomina del RSPP (art. 17 DLgs 81)

Gli ambiti da presidiare sono:

1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili)
2. formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti
3. valutazione dei rischi
4. individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione
5. stesura e aggiornamento del DVR – PIANO EMERGENZA E ANTINCENDIO – PIANO DI PRIMO SOCCORSO
6. Censimento formazione pregressa lavoratori
7. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
8. emergenza
9. sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente
10. gestione della sicurezza per garantire un miglioramento continuo
11. didattica della sicurezza rivolta agli allievi

Nomina delle figure e addetti SICUREZZA - EMERGENZA

Il DS può svolgere direttamente i compiti del RSPP (art. 34 DLgs 81), a condizione che abbia i requisiti formativi (16 ore ex DM 16.1.97, previste modifiche + aggiornamento) e nel suo istituto i lavoratori non siano in numero superiore a 200, esclusi gli allievi (art. 4 c. 1 c) DLgs 81).

In alternativa, nomina un lavoratore del proprio istituto o di un'altra unità scolastica. Se non reperibile, dovrà nominare un esperto esterno (art. 32 del DLgs 81/08 comma 9).

La nomina di una figura interna, diversa dal DS, deve essere intesa come la soluzione prioritaria.

In caso di RSPP esterno, il DS deve attivare un SPP interno (art. 32 del DLgs 81/08 comma 10).

Il RLS deve essere consultato circa la designazione di RSPP, ASPP, addetti emergenze (art. 50 c. 1 Dlgs 81).

RSPP interno alla scuola (DLgs 81/08 art. 32 c. 8)

Da inquadrare funzionalmente con modalità che garantiscano risorse dedicate in termini di

tempo a disposizione.

Possibili soluzioni:

- esonero attività didattiche curriculari (totale/parziale in relazione a dimensione/complessità scuola)
- inquadramento come collaboratore DS
- attribuzione incarico a chi ha già un esonero totale/parziale (ufficio tecnico, collaboratore DS)

In alternativa o a integrazione dell'esonero, prevedere compenso (capitolo di spesa funzionamento) definito in relazione a dimensione/complessità scuola.

Condizioni da rivedere annualmente in relazione alle attività programmate

Requisiti:

1 attestato ex DLgs 195

1 opportune: funzione docente, competenze organizzative e comunicative, in subordinate, tecniche RSPP di un'altra scuola (DLgs 81/08 art. 32 c. 8)

1 Stipula di contratto privato

1 Compenso (capitolo di spesa "funzionamento") definito in relazione a dimensione/complessità scuola

RSPP esterno (DLgs 81/08 art. 32 c. 9)

1 Stipula convenzione/contratto

1 Compenso definito in relazione a dimensione/complessità scuola

1 attestato ex DLgs 195

1 opportune: competenze organizzative e tecniche

ASPP

obbligatorio se RSPP esterno, compreso il RSPP di un'altra unità scolastica (DLgs 81/08 art. 32 c. 10), opportuno in tutti i casi, maggiormente se la funzione di RSPP è svolta dal DS

Numero in relazione a dimensione /complessità scuola.

Requisiti:

1 attestato ex DLgs 195

1 opportune: funzione docente, competenze organizzative e comunicative, in subordinate, tecniche

Nel caso il RSPP sia esterno, opportuno precisare i compiti dell'ASPP tra cui il rapporto con RSPP.

Compiti del SPP (art. 33 DLgs 81/08):

valutazione dei rischi

individuazione ed elaborazione delle misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione

proposta di programmi di informazione formazione

partecipazione alla riunione periodica

informazione dei lavoratori

Figure sensibili (addetti emergenza) (art. 43 DLgs 81/08)

Opportuna individuazione dei coordinatori squadra antincendio e addetti PS

Definizione incentivazioni per coordinatori e addetti

Requisiti addetti: attestati corsi formazione ex DM 10/3/98 per antincendio e ex DM 388 per PS
Opportuno dare un incarico agli addetti e ai relativi coordinatori che precisi i compiti non direttamente previsti dalla norma (es. verifica periodica del contenuto della cassetta PS, registrazione degli interventi di PS) o eventuale dotazione assegnata (es. mascherina per rianimazione, cellulare)

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è un processo continuo, che deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'istituto, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (art. 28 c. 1 DLgs 81).

Richiede la collaborazione del SPP e dell'eventuale MC, e la realizzazione delle attività connesse alla valutazione deve avvenire previa consultazione del RLS (art. 29 DLgs 81, art. 50 c. 1 DLgs 81).

Il DS potrà fare ricorso a consulenti esterni per rischi che richiedano competenze tecniche specifiche.

INDIVIDUAZ. PROGRAM. MISURE PREV.- PROTEZIONE

Ai rischi individuati devono seguire azioni correttive di tipo tecnico, procedurale e organizzativo, informativo e formativo come indicato dall'art. 15 DLgs 81. Per le soluzioni strutturali e di manutenzione, il DS dovrà inoltrare richiesta formale di adempimento all'ente responsabile dell'immobile (art. 18 c. 3 DLgs 81).

Il RLS dovrà essere consultato preventivamente all'individuazione e programmazione delle misure (art. 50 c. 1 b) DLgs 81) e potrà inoltrare proposte in merito (art. 50 c. 1 h) m) DLgs 81).

STESURA E AGGIORNAMENTO DEL DVR

Il DVR dovrà indicare (art. 28 c. 2 DLgs 81):

- i criteri di valutazione adottati
- le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali attuate
- il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza
- procedure e competenze per l'attuazione delle misure
- mansioni che espongono a rischi particolari
- i nominativi di RSPP, RLS e MC che ha partecipato alla valutazione

La sottoscrizione del DVR, insieme al DS, da parte di tutti i soggetti coinvolti (RSPP, MC, RLS) può assolvere all'obbligo di certificare la data del Documento.

L'aggiornamento del DVR deve avvenire a seguito di rischi evidenziati da infortuni significativi occorsi e per ogni variazione sostanziale delle situazioni e condizioni di lavoro (art. 29 c. 3 DLgs 81).

Il DLgs 81 impone comunque l'aggiornamento nel caso non fossero stati valutati anche i rischi stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza ovvero il DVR non avesse considerato tutti i punti indicati nell'art. 28.

Il DVR deve essere custodito presso l'istituto alla quale si riferisce (nel caso di più sedi/plessi presso la sede centrale) (art. 4 c. 4 DLgs 81). Il RLS ha diritto di ricevere copia del DVR (art. 50 c. 4 DLgs 81, art. 18 c. 1 o) DLgs 81). Opportuno definire le competenze e le modalità di coinvolgimento del RLS in caso di modifiche e regolamentare l'eventuale accesso al DVR da parte di figure diverse dal RSPP, ASPP, RLS (es. richiesta scritta motivata) o l'illustrazione ai lavoratori dei contenuti in occasione di incontri informativi.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO LAVORATORI

L'informazione verte sui rischi generali dell'istituto, l'organigramma della sicurezza, le misure di emergenza, i rischi specifici, le misure di prevenzione e protezione adottate (art. 36 1 e 2 DLgs 81). Deve essere assicurata dal SPP (art. 33 c. 1 DLgs 81).

La formazione verte sugli aspetti indicati dall'art. 37 c. 1, 3 DLgs 81); deve essere assicurata, così come l'addestramento, in occasione di cambio di mansione, introduzione di nuovi fattori di rischio (art. 37 c. 4 DLgs 81) e ripetuta periodicamente (art. 37 c. 6 DLgs 81).

Le attività formazione devono avvenire in orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37 c. 12 DLgs 81) (da intendersi anche per le attività di informazione).

Il RLS deve essere consultato in merito all'organizzazione della formazione (art. 50 d) DLgs 81).

I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e addestramento (art. 20 c. 2 h) DLgs 81).

Le attività di formazione devono essere registrate nel "libretto formativo del cittadino" (in corso di definizione) (art. 37 c. 14 DLgs 81). Opportuno che gli interventi di informazione e formazione programmati siano previsti come misura di prevenzione nel DVR e ne sia verificata l'efficacia (es. questionario per intervento informativo, griglia di osservazione dei comportamenti lavorativi per intervento di formazione).

L'informazione e la formazione devono riguardare anche gli studenti quando equiparati a lavoratori.

Opportuno comunque garantire l'informazione di tutti gli allievi e famiglie, riferita a regole e procedure di sicurezza e di emergenza adottate dalla scuola.

EMERGENZA

Formulazione del piano di lotta antincendio e piano di evacuazione (DM 10.3.98)

Formulazione del piano di PS (art. 45 DLgs 81)

Il DS dovrebbe assicurare la somministrazione di farmaci "salvavita" agli allievi su richiesta dei genitori (Linee guida Ministeri Salute e Istruzione 25.11.05): è opportuno definire procedure, documentazione, competenze e modalità di formazione e addestramento di chi si assume l'incarico.

SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Obbligatoria nei casi in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato rischi per malattia professionale per i quali la normativa e le direttive europee prevedano il controllo medico degli esposti (es. uso di VDT per oltre 20 ore/settimana) (art. 41 c. 1 DLgs 81).

La visita medica deve essere effettuata preventivamente, periodicamente (con cadenza definita dal medico ovvero normata), e in occasione di cambio di mansione, oltre che su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 DLgs 81).

Le visite ed eventuali accertamenti integrativi sono a carico dell'istituto (art. 41 c. 4 DLgs 81), devono essere registrate sulla "cartella sanitaria e di rischio" (art. 41 c. 5 DLgs 81, Allegato 3A) che devono essere custodite in luogo concordato con il DS (prevista la possibilità che siano tenute dallo stesso MC) (art. 25 c. 1 c) DLgs 81).

La visita medica si conclude con il giudizio di idoneità (totale, parziale, temporanea/permanente, con prescrizioni, inidoneità temporanea/permanente) alla mansione specifica (art. 41 c. 6 DLgs 81).

Avverso il giudizio del medico è possibile il ricorso allo SPISAL (art. 41 c. 9 DLgs 81).

La nomina del MC è subordinata alla verifica del possesso dei titoli e requisiti indicati dall'art. 38 DLgs 81 e richiede la consultazione del RLS (art. 50 c) DLgs 81).

Il MC dovrà stabilire la periodicità della visita agli ambienti di lavoro e riportata sul DVR se diversa da annuale (art. 25 c. 1 l) DLgs 81). I compiti del MC sono elencati nell'art. 25 del DLgs 81. Il DS può stilare un contratto con il MC che definisca ulteriori compiti (es. partecipazione diretta alle attività di informazione, selezione dei lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria da inviare al giudizio della Commissione ex art. 5 L. 300).

Il DS dovrà fornire al MC le informazioni previste nell'art. 18 c. 2 DLgs 81.

INTRODOTTO ART. 41 comma e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

1. Individuazione del MEDICO COMPETENTE

E' noto ai **Dirigenti Scolastici** che nell'ambiente scolastico i fattori di rischio che più comunemente possono rilevarsi nell'espletamento delle funzioni del Personale sono :

- **rischio movimentazione carichi**
- **rischio videoterminali**
- **rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza**
- **rischio chimico**
- **rischio biologico**
- **rischio rumore**
- **rischio stress lavoro-correlato**
- **rischio assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.**

Per come espressamente indicato dall'USR della Lombardia in una nota del 9 ottobre 2013, il datore di lavoro (**DIRIGENTE SCOLASTICO**) ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, deve indicare nel documento di valutazione dei rischi il nominativo del medico competente che preventivamente visita i luoghi di lavoro e collabora con il Dirigente e con il RSPD nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell'istituzione scolastica.

Successivamente , sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno, di procedere alla **sorveglianza sanitaria obbligatoria**, che tra l'altro può essere anche affidata ad altro e diverso medico.

Al fine di poter adempiere correttamente alle disposizioni sopra citate, la Rete Pollino Scuole può contattare un medico nell'elenco dei MEDICI COMPETENTI dal sito Ministero della Salute nel link <http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp>

Per l'adeguamento alla normativa ed il miglioramento del servizio al fine di contenere le spese è utile ed opportuno individuare tramite bando un unico Medico Competente in modo da ripartire le spese per tutti gli Istituti Comprensivi e/o Istituzioni Scolastiche aderenti alla **RETE POLLINO SCUOLE**.

REGISTRO INFORTUNI – ABOLITO DAL 2015

D.Lgs. 151/2015 **CON OBBLIGO DEL Datore Lavoro di comunicare infortuni all'INAIL**

GESTIONE SICUREZZA GARANTIRE MIGLIORAMENTO CONTINUO

Definizione degli aspetti organizzativi e procedurali riferiti a:

- documentazione

- sistema gestionale riferito alla sicurezza
- incidenti e infortuni
- manutenzione
- DPI
- appalti
- lavoratrici madri
- riunione periodica

Documentazione

Definizione di modalità, criteri e figure preposte riferiti alla tenuta e aggiornamento di tutta la documentazione riguardante la sicurezza (es. certificato prevenzione incendi, registro infortuni, relazioni sanitarie)

Sistema gestionale riferito alla sicurezza

Definizione delle relazioni tra SPP e altre figure interne e soggetti esterni quali RSPP esterno, coordinatori emergenza, DSGA, ufficio tecnico, RLS, MC, ente responsabile dell'immobile, USL

Opportuno concretizzare e contestualizzare le attribuzioni del RLS previste dall'art. 50 DLgs 81: es. avviso preliminare al DS delle visite che il RLS intende effettuare, effettuazione delle visite con il RSPP; verbalizzazione della consultazione del RLS, autorizzazione ad uso telefono, PC

Incidenti e infortuni

Definizione di procedure, strumenti e figure preposte riferiti a registrazione, analisi, elaborazione dei dati riferiti a incidenti e infortuni

Manutenzione

Definizione di periodicità, procedure, strumenti e figure preposte all'effettuazione e registrazione degli interventi di manutenzione di macchine, attrezzature e impianti

DPI

Definizione di criteri e modalità di scelta e di sostituzione, modalità di consegna, addestramento e verifica dell'uso e relative figure preposte

Appalti

Definizione di modalità, procedure e figure preposte alla gestione delle relazioni con le ditte appaltatrici e con l'ente responsabile dell'immobile (art. 26 DLgs 81)

Lavoratrici madri

Definizione delle procedure interne riferite all'astensione anticipata di gravidanza e puerperio.

Riunione periodica

Deve essere indetta a cadenza almeno annuale e a seguito di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio (art. 35 c. 1, 4 DLgs 81). Partecipano il DS o un suo rappresentante, il RSPP, l'eventuale MC, il RLS (art. 35 c. 1 DLgs 81).

Deve essere verbalizzata (art. 35 c. 5 DLgs 81) e vertere su DVR, andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria, DPI, programmi di informazione e formazione (art. 35 c. 2 DLgs 81).

Definizione procedure organizzative e competenze riferite a verbalizzazione e gestione (es. tempi di convocazione, materiale informativo). Opportuno definire condizioni e soggetti per eventuali convocazioni straordinarie.

DIDATTICA DELLA SICUREZZA RIVOLTA AGLI ALLIEVI

Nella scuola di ogni ordine e grado si dovranno assicurare percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie sulle tematiche della salute e sicurezza (art. 11 c. 1 e 4 DLgs 81/08).

Opportuna la definizione di strategie per assicurare a tutti gli allievi questa opportunità: es. attribuire un ruolo di promozione e coordinamento degli interventi didattici al SPP, inserimento nel POF, individuare un docente referente.

Novità del D.lgs. 81/08

Le **DEFINIZIONI** passano dalle 9 del D.lgs. 626/94 alle 27 attuali.

Completamente nuove risultano:

- azienda, dirigente, preposto, addetto al SPP, modello di organizzazione e di gestione, responsabilità sociale delle imprese
- sorveglianza sanitaria, salute, sistema di promozione della salute e sicurezza
- valutazione dei rischi, pericolo, rischio,
- norma tecnica, buone prassi, linee guida
- formazione, informazione, addestramento
- organismi paritetici

Figure della Sicurezza

- 1.Lavoratore
- 2.Datore di lavoro
- 3.Dirigente
- 4.Preposto
- 5.Addetto al SPP
- 6.RSPP
- 7.Medico Competente
- 8.RLS
- 9.Addetti emergenze antincendio
- 10.Addetti emergenze sanitarie

Definizione di Lavoratore (art.2)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;**

Lavoratore in S.N.S.

“Lavoratori”:


Docenti
Ricercatori
Tecnologi Tecnici
Amministrativi
Docenti a contratto
Collaboratori Studenti
Dottorandi
Borsisti
Tirocinanti
Specializzandi
Assegnisti
Frequentatori
Cultori della materia
Visitori
Co.co.co.

Datore di Lavoro

«DATORE DI LAVORO»:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione**, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e **dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Responsabilità del Datore di Lavoro



Responsabilità del Datore di Lavoro

La centralità del datore di lavoro nel 81 è un concetto giuridico più articolato **non è più chiamato ad attuare a pioggia i singoli precetti della prevenzione, ma è obbligato a dotarsi** di una rete **organizzativa e gestionale** che adesso diventa obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionata (art.30 ma solo per le aziende private); quindi adesso il datore di lavoro non può adottare discrezionalmente qualsiasi modello organizzativo (come peraltro alcuni enti pubblici hanno continuato a fare). La differenza sostanziale con la 626 sta nel fatto che all'interno dell'81 esiste **l'istituto della delega** (art.16) che aiuta sostanzialmente alla riorganizzazione delle responsabilità.

Il Dirigente Scolastico (DS) è equiparato a datore di lavoro (DM 292/96) e gli allievi sono equiparati a lavoratori limitatamente ai periodi in cui utilizzano laboratori e attrezzature, compresi VDT (art. 2 DLgs 81/08).

Al DS, in qualità di datore di lavoro, spettano tutti gli obblighi previsti dall'art. 18 del DLgs 81/08. L'eventuale delega deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 16, ma rimangono non delegabili la valutazione dei rischi e la stesura del DVR, e la nomina del RSPP (art. 17 DLgs 81)

Gli ambiti da presidiare sono:

- 1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza (figure sensibili)**

- 2. formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti**
- 3. valutazione dei rischi**
- 4. individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione**
- 5. stesura e aggiornamento del DVR**
- 6. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori**
- 7. emergenza**
- 8. sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente**
- 9. gestione della sicurezza per garantire un miglioramento continuo**
- 10. didattica della sicurezza rivolta agli allievi**

Responsabile del S.P.P.

«Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di :

- **un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore**
- **attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro (ATECO 8) (MODULO A-B)**

- **attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, ..**
Rapporti sindacali (MODULO C)

Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari ... il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto di RSPP ... designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Nuova Figura Moduli : A (28 ore) - B (24 ore) - C (24 ore)

aggiornamento QUINQUENNALE (40 ore)

Il Medico Competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

L'obbligatorietà scatta nel momento in cui sul DVR emerge che i lavoratori siano **esposti a rischi elevati** quali, ad esempio,

rischio : chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi.

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

R.L.S.: Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

N.B.: la sua nomina deve essere comunicata annualmente all'INAIL da parte del D.L.

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Nuova Figura Moduli : **32 ore**
aggiornamento ANNUALE (8 ore)

Addetto al S.P.P.

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 32 comma 10: Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione)

Nuova Figura Moduli : **A (28 ore) - B (24 ore)**
aggiornamento QUINQUENNALE (28 ore)

Addetti alle emergenze


Addetti alle emergenze antincendio:

Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza antincendio ed esodo ai quali occorre destinare una specifica

formazione (secondo indicazioni ministeriali) almeno 2 a piano per plesso per turno

Addetti alle emergenze primo soccorso:

Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza sanitaria ai quali occorre destinare una specifica formazione




Obblighi indelegabili (art.17)

OBBLIGHI INDELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO

Designazione del R.S.P.P.
(interno o esterno)

Valutazione di tutti i rischi presenti ed
Elaborazione del DVR

Organigramma S.P.P.



Obblighi del Lavoratore (art.20)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Obblighi del Lavoratore (art.20)

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Valutazione dei Rischi (art.28)

Tipologia di Rischi

<i>Rischi per la Sicurezza</i>	<i>Rischi per la Salute</i>	<i>Rischi Trasversali (organizzativi)</i>
<ul style="list-style-type: none">•Strutture•Attrezzature•Uso energia elettr.•Incendio ed esplosione	<ul style="list-style-type: none">•Agenti chimici•Agenti fisici•Agenti biologici•Radiazioni•R.O.A.•Rumore•Amianto	<ul style="list-style-type: none">•Organizzazione del lavoro•Fattori psicologici•Fattori ergonomici•Fattori organizzativi•Condizioni di lavoro difficile

Terminologia

PERICOLO : proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità, avente il potenziale di causare i danni (pericoli generici, specifici, ergonomici, di processo, organizzativi)

(esempio terrazzo)

RISCHIO : effetto combinato tra la probabilità di accadimento e le dimensioni del danno conseguenti all'esposizione ad un pericolo ($R=P \times D$)

(esempio ringhiera rischio minimo) n.b. pericolo permance

(esempio non ringhiera rischio massimo) n.b. pericolo permance

DANNO : effetto avverso prodotto dall'agente sulla salute (connotazione squisitamente biologica)

ESPOSIZIONE : interazione tra agente e lavoratore (afferisce al contesto)


Servizio di Prevenzione e Protezione

Informazione (art.36)

Formazione (art.37)

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.



Sorveglianza Sanitaria (art.41)

Addetti alle Emergenze (art.43)

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Gestione Emergenze

L'emergenza è un fatto imprevisto che coglie di sorpresa tutti coloro che sono presenti nell'ambiente di lavoro. **LE NORME E LE PROCEDURE DELL'EMERGENZA DEVONO ESSERE DESCRITTE NEL PIANO DELLE EMERGENZE.** Tutti i lavoratori sono coinvolti ma solo gli Addetti, cioè quelli che sono stati designati ed hanno effettuato il corso, sono autorizzati a dirigere le fasi di emergenza o evacuazione.

Verifiche

Le uscite di sicurezza devono sempre essere verificate affinché non vi siano porte chiuse e vie ingombre

Gestione Emergenze

Gestione Emergenza Incendio

Gestione Emergenza Primo Soccorso

*Gestione Emergenza PANDEMIA O
CONTAGIO*

Chiamata di soccorso

Gestione personale/utenza con handicap

Lavoratrici Gestanti

Le relazioni fra scuola e soggetti del territorio

Ruolo della scuola rispetto al contesto territoriale e costruzione di reti

ENTI LOCALI: COMUNE E PROVINCIA

- codificare e la procedura per la gestione condivisa con la scuola degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
- collaborare nelle attività di aggiornamento del Documento sulla valutazione dei rischi delle scuole

- mettere a disposizione delle scuole proprio personale preparato per ricoprire il ruolo di RSPP (qualora non reperibile all'interno dell'istituto)
- stimolare e sostenere la realizzazione di percorsi didattici sulla sicurezza rivolti agli allievi delle scuole e dei centri di formazione professionale.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLE ASL

- indirizzi interpretativi e assistenza sull'applicazione della normativa nella scuola
- collaborazione nella progettazione e realizzazione di interventi formativi organizzati dalla scuola
- interventi, in qualità di esperti, nell'ambito dei percorsi didattici rivolti agli allievi gestiti dagli insegnanti.

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO

Organo periferico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: occupa di numerosi aspetti relativi alla tutela del lavoro e previdenza sociale, (ES. LAV. MADRE, ECC.)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

la PROTEZIONE E PREVENZIONE, attraverso la ricerca, la formazione, l'informazione e l'educazione ambientale

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)

la PROTEZIONE E PREVENZIONE, attraverso la ricerca, la formazione, l'informazione e l'educazione SUL LAVORO

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI – RILASCIO CPI – VIGILANZA IN MATERIA ANTINCENDIO

PROTEZIONE CIVILE

STATALE – REGIONALE – COMUNALE

ORGANISMI PROVINCIALI DI COORDINAMENTO

OPC (ASL CAPOLUOGO) coordina i vari enti di prevenzione

MAGISTRATURA


Gestione processo valutazione rischi e individuazione misure di prevenzione

IL PROCESSO DELLA VALUTAZIONE


- valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione

SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE

CHI



L'OGGETTO DELLA VALUTAZIONE



- Stress lavoro-correlato
- Differenza di genere
- Differenza di età
- Provenienza da altri Paesi

LE MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE

